



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

G. E. Barbuzzi – Presidente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. L. Salamone – Membro supplente

Prof. Avv. R. Lener – Membro supplente

Prof. Avv. V. Farina – Membro supplente

Relatore: Prof. Avv. R. Lener

nella seduta del 12 Luglio 2018, in relazione al ricorso n. 1154, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la contestata violazione da parte dell'Intermediario degli obblighi di corretta esecuzione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo della mancata valutazione di adeguatezza, della violazione degli obblighi informativi e della mancata esecuzione di ordini di vendita.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Con il ricorso presentato dinanzi al'ACF, il Ricorrente lamenta un danno pari a 5.000,00 euro, per essere stato indotto ad acquistare, dal 2008 e al 2014, titoli azionari emessi dall'istituto di credito al tempo controllante l'Intermediario odierno resistente, per un totale per l'appunto pari a 5.000,00 euro.

Il Ricorrente chiede, dunque, il risarcimento dell'intero capitale investito denunciando, *inter alia*, la mancata valutazione di adeguatezza, un c.d. scavalco nell'esecuzione di ordini di vendita e la violazione degli obblighi informativi.

3. Nelle proprie deduzioni l'Intermediario, oltre a precisare che il Ricorrente sarebbe titolare di n. 165 azioni, acquisite tramite adesione all'aumento di capitale del 22 luglio 2014, non contesta i fatti rappresentati, limitandosi a chiedere che il ricorso venga dichiarato inammissibile per proprio difetto di legittimazione passiva.

A tal riguardo, l'Intermediario ricorda le vicende che hanno interessato la controllante e dalle quali deriverebbe la propria estraneità al presente procedimento e, dunque, l'inammissibilità del ricorso, ex d.l. n. 99/2017. L'Intermediario non si difende sul merito della controversia.

4. Il Ricorrente non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative.

5. L'Intermediario, conseguentemente, non si è avvalso della facoltà di replicare.

DIRITTO

1. Il Collegio esamina preliminarmente l'unica questione per la quale l'Intermediario ha svolto argomentazioni deduttive, ossia quella riguardante la sua asserita sopravvenuta carenza di legittimazione passiva. Secondo un consolidato orientamento di questo Collegio, tale eccezione non può essere accolta.

Come è noto, il d.l. 99/2017, nel disciplinare l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa delle banche ivi indicate - una delle quali, all'epoca dei fatti, controllante l'Intermediario odierno resistente - detta alcune disposizioni volte ad escludere che determinate passività, riguardanti ad esempio operazioni di commercializzazione delle proprie azioni, possano essere trasferite e quindi gravare sul soggetto cessionario. Nel definire il perimetro delle passività escluse l'art. 3, comma 1, lett. b), del d.l. 99/2017 testualmente fa riferimento esclusivamente alle passività della banca posta in l.c.a., senza estenderlo alle passività delle relative controllate, autonomi soggetti di diritto.

L'Intermediario non è interessato da alcuna procedura concorsuale, né i suoi beni hanno mai formato oggetto di trasferimento; ciò che è stato trasferito al soggetto acquirente è solo il controllo sull'Intermediario. Ne consegue che il predetto trasferimento non ha inciso né sul rapporto "processuale" di cui è parte l'Intermediario, né sulla titolarità dell'obbligazione.

2. Non avendo l'Intermediario contestato nel merito le pretese del Ricorrente e avuto riguardo all'onere probatorio incombente sullo stesso *ex art. 15, comma 2, del Regolamento ACF* (delibera Consob n. 19602/2016), il presente ricorso deve essere accolto, risultando le doglianze rappresentate in esso e nel precedente reclamo (in merito al quale le argomentazioni svolte dall'Intermediario in sede di riscontro non introducono alcun elemento utile che possa anche solo revocare in dubbio quanto sostenuto dal Ricorrente) sufficientemente argomentate e motivate.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso.

Dichiara, quindi, l'Intermediario tenuto al rimborso del capitale investito dal Ricorrente nella misura di 5.000,00 euro, cui vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria per un totale di 5.169,83 euro, fissando il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi